

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA "IRRORA"

TRA

L'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche (nel seguito denominata ASSAM) - Servizio Fitosanitario Regionale Marche, Via Industria, n. 1, Osimo Stazione (AN), CF e P.IVA 01491360424, rappresentata da Andrea Bordoni, nato a il, domiciliato per la carica nella sede legale il quale interviene nella sua qualità di direttore ASSAM e autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto del Direttore ASSAM ndel

E

L'Agenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura (nel seguito denominata ALSIA) della Regione Basilicata, C.F. e P.I. 00627370778, con sede legale a Matera, in via Annunziatella n. 64, nella persona di Aniello Crescenzi nato a il, nella sua qualità di Direttore, il quale sottoscrive il presente atto ai sensi della D.P.R.G. n. del

PREMESSO CHE

- Il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN, emanato con D.M. 22/01/2014, prevede di assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici.
- In data 15 Luglio 2021 è scaduta la convenzione sottoscritta tra l'ASSAM e l'ALSIA, della durata complessiva di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, avente ad oggetto il "servizio di assistenza tecnica e manutenzione adeguativa del sistema informativo IRRORA, anche per recepire le eventuali modifiche della normativa nazionale e/o modifiche non strutturali".
- Come previsto dalla citata convenzione, è stato completato il trasferimento del sistema informativo IRRORA nei server di ALSIA;
- Per garantire il servizio all'utenza dell'ALSIA si rende necessario attivare un servizio di assistenza tecnica e manutenzione adeguativa del sistema informativo IRRORA in uso per la Basilicata;
- Risulta opportuno, da parte dell'ALSIA, affidare all'ASSAM la prosecuzione delle attività tecniche di manutenzione di IRRORA, in quanto il sistema informativo è stato sviluppato e viene aggiornato da ASSAM;
- Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della legge 07.08.1990, n. 241.
- L'ASSAM e l'ALSIA ritengono utile e proficuo proseguire la collaborazione di che trattasi nell'ottica di sviluppare sinergie e complementarità tra le due Agenzie.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità

- a. Assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo Irrora da parte di ALSIA in relazione al proprio fabbisogno specifico.

Art. 2 – Oggetto

- a. Servizio di assistenza tecnica e manutenzione adeguativa del sistema informativo Irrora anche per recepire le eventuali modifiche della normativa nazionale e/o modifiche non strutturali.

Art. 3 – Impegni

- a. L'ASSAM, che ne rimane proprietaria, mette a disposizione di ALSIA l'utilizzo del sistema informativo Irrora ai fini del controllo funzionale e della taratura delle macchine irroratrici in Basilicata;
- b. L'ASSAM provvede ad aggiornare ALSIA sulle eventuali variazioni da apportare ai propri sistemi al fine di rendere possibile il trasferimento e il funzionamento di Irrora;
- c. L'ALSIA promuove la diffusione ed il corretto utilizzo di Irrora tra gli utenti che ne sono destinatari;
- d. L'ALSIA si impegna a non manipolare Irrora e a non cederlo a soggetti terzi.

Art. 4 – Tempi di esecuzione delle attività

L'ASSAM si impegna ad eseguire le attività previste all'articolo 2 nel più breve tempo possibile, senza indugio e in modo da non pregiudicare il funzionamento di Irrora.

Art. 5 – Procedimenti

I responsabili delle attività sono:

- per l'ASSAM la dott.ssa Angela Sanchioni in qualità di responsabile della P.O. Rilevazione delle analisi applicative di dati agrometeorologici.
- per l'ALSIA il dott. Arturo Caponero, in qualità di responsabile del Servizio regionale di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici (SeTI).

Art. 6 – Responsabilità

L'Agenzia richiedente assume ogni responsabilità in merito all'utilizzo dell'applicativo Irrora, anche in caso di uso improprio o di violazione di diritti di privacy e in genere di privativa altrui. Pertanto, l'amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne ASSAM e la Regione Marche anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Art. 7 – Durata

La presente convenzione ha durata di dodici mesi dalla sottoscrizione, eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi previo accordo tra le parti.

Art. 8 – Rapporti economici

- a. L'ALSIA corrisponde all'ASSAM, al termine della presente convenzione, per le attività di cui all'art. 2 l'importo di Euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) quale contributo forfettario per i costi sostenuti dall'ASSAM secondo quanto riportato nell'Allegato 1 "Schema rimborso spese per funzionamento e adeguamento di Irrora", parte integrante e sostanziale del presente atto.
- b. Eventuali richieste di modifiche strutturali di Irrora e/o di servizi aggiuntivi da parte di ALSIA saranno recepite di comune accordo tra le parti.

Art. 9 – Trattamento dati personali

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE (di seguito GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR. La base giuridica del trattamento è dunque l'articolo 6 comma 1 lettera b) del GDPR.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione comporta il trattamento di dati personali di soggetti diversi dai contraenti. Pertanto, le parti dichiarano di essere in grado di mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento, da ciascuno posto in essere, sia conforme al GDPR. In considerazione di quanto stabilito dalla L. 580/1993 e dalla L.R.20/2003, le parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, pertanto sono contitolari ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

Con successivi accordi, conclusi tramite comunicazioni per iscritto, verranno determinati i rispettivi ruoli e responsabilità.

Alla scadenza della convenzione, nell'ipotesi di recesso di una delle parti ovvero al termine, per qualsivoglia causa, di validità della stessa convenzione, la contitolarità del trattamento dei dati personali decade automaticamente.

Art. 10 – Risoluzione e integrazioni della convenzione

1. Le parti riconoscono che i termini di cui all' art. 8 sono essenziali ai sensi dell'art.1457 e la mancata esecuzione degli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 costituisce inadempimento e determina la risoluzione di diritto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile;
2. La convenzione può subire modifiche o integrazioni finalizzate al miglioramento della qualità del servizio. Tali modifiche devono essere approvate con conformi deliberazioni da parte degli organi competenti delle due Agenzie.

Ciascuna delle parti si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione anche prima del termine naturale di scadenza, nel caso di comprovato inadempimento o di adempimento parziale o inesatto degli obblighi e degli impegni assunti, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine.

La controparte può intimare alla parte inadempiente di provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a due mesi, decorso il quale la convenzione si intende risolta di diritto. In caso di esito negativo della composizione bonaria il foro competente è quello di Ancona.

Art. 11 – Foro competente.

Per eventuali controversie il Foro competente è esclusivamente quello di Ancona.

La presente convenzione, firmata digitalmente, non è soggetta a registrazione a norma del DPR 26/4/1986 N. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

ASSAM

Dott. Andrea Bordoni

Firma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALSIA

Dott. Aniello Crescenzi

Firma

Data

Schema di rimborso spese per funzionamento e adeguamento di Irrora per ALSIA

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ADEGUATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO IRRORA

Assistenza da remoto

Il servizio ha l'obiettivo di garantire interventi che il fornitore dovrà effettuare, su richiesta dell'Amministrazione, finalizzati all'analisi ed alla soluzione di problemi specifici insorgenti nel sistema informativo. Il servizio comprende anche:

- chiarimenti sull'utilizzo del software da rendere esclusivamente al Responsabile dell'esecuzione del contratto
- le configurazioni di utenti e privilegi;
- le correzioni di errori per errate imputazioni.

La richiesta di assistenza dovrà avvenire mediante comunicazione telefonica del Responsabile dell'Esecuzione del contratto seguita da mail. Il fornitore dovrà comunicare la data prevista per l'avvio dell'intervento ed i tempi max di soluzione. Effettuato l'intervento, il fornitore invierà mail di avvenuta erogazione del servizio al Responsabile dell'Esecuzione.

L'intervento potrà essere effettuato mediante assistenza telefonica e/o mediante collegamento da remoto sul software. In tal caso gli interventi saranno concordati con il servizio di assistenza tecnica dell'ALSIA.

Sevizio di Manutenzione adeguativa e correttiva (MAC)

Gli obiettivi del servizio sono così definiti:

- mantenere operativo il sistema software IRRORABAS attraverso attività che assicurino in via continuativa la rimozione dei malfunzionamenti;
- assicurare il miglioramento tempestivo delle funzionalità e delle prestazioni, garantire l'evoluzione tecnico funzionale del software Irrora
- fornire servizi di supporto per risolvere tempestivamente problemi relativi a malfunzionamenti ed errori;
- assicurare l'aggiornamento periodico della soluzione, attraverso il miglioramento della funzionalità, dell'affidabilità e dell'efficienza dei prodotti. L'aggiornamento presuppone il rilascio di nuove versioni e/o correzioni dei prodotti da parte del relativo fornitore.

La segnalazione del malfunzionamento dovrà avvenire mediante comunicazione telefonica del Responsabile dell'Esecuzione del contratto seguita da mail. Il fornitore dovrà comunicare i tempi max di risoluzione dell'anomalia. Risolta l'anomalia il fornitore invia una mail al Responsabile dell'Esecuzione comunicazione dell'avvenuta risoluzione dell'anomalia.

Gli interventi da remoto sul software saranno concordati con il servizio di assistenza tecnica dell'ALSIA.

Tabella dei costi

SERVIZIO	GIORNI/Anno
Assistenza da remoto	4
Sevizio di Manutenzione adeguativa e correttiva (MAC)	15
	Costo giorno = € 200
Totale €/anno	3.800

Stima costo/GIORNO per n. 1 risorsa categoria "D" (ca € 200,00)